



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI



Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021618 - 21/06/2012 - USCITA

AI SOGGETTI RESPONSABILI
ED AI RESPONSABILI UNICI
LORO SEDI
ALLE BANCHE CONCESSIONARIE
LORO SEDI

Oggetto: articolo 22, comma 1-bis, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 – Ammissibilità delle spese sostenute.

L'articolo 22, comma 1-bis, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto "milleproroghe"), convertito con modificazioni in legge 24 Febbraio 2012, n. 14, ha modificato il comma 9-ter, all'articolo 40 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva-Italia"), convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

La nuova formulazione stabilisce che oggetto della proroga al 31 dicembre 2012 sono le iniziative agevolate le quali, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi, a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012.

Al fine di valutare i requisiti necessari che le iniziative oggetto di proroga devono possedere, si dovranno considerare tutte le spese sostenute entro e non oltre il 31 dicembre 2012, verificando che, a quella data, lo stato di avanzamento dell'80 per cento riguardi spese ammissibili, riferite al programma agevolato.

Il succitato comma 9-ter prevede, inoltre, che l'agevolazione concessa in via definitiva per le iniziative oggetto di proroga sia rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201)

In ultimo, occorre osservare che l'art. 3, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ancora vigente, prevede, tra l'altro, che "la relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi". Tale specifica disposizione, già precedentemente introdotta dall'art. 1, comma 862 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limita l'ambito di applicazione dell'art. 12 comma 3 punto e) del Regolamento alle sole iniziative che non hanno usufruito delle ripetute proroghe ex lege, stabilendo, invero, la possibilità di rendicontare le spese sostenute entro e non oltre i sei mesi successivi dalla scadenza dei termini di ultimazione stabiliti dalla legge.

Via Giorgione, 2b – 00147 Roma
Tel +39 06 5492 7834 / 7972
Fax +39 065492 7961
www.sviluppoeconomico.gov.it
dps.iai.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it



Pertanto, le iniziative oggetto di proroga ai sensi dell'art. 2, comma 17-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che alla data del 31 dicembre 2011 risultano non ultimate e prive del requisito dell'80 per cento dello stato di avanzamento previsto dal succitato comma 9-ter, saranno oggetto di revoca totale dell'agevolazione per mancata ultimazione entro i termini previsti.

Roma, 20 giugno 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

DIV. INC/BR

DIV. IX/GE